

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- la Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 1399 del 15 maggio 2007 pubblicata nel B.U.R. n. 51 del 05-06-2007 ha approvato ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85 la Variante Generale al P.R.G. del Comune di Chioggia, e che la stessa è stata approvata definitivamente con deliberazione n. 2149 del 14 luglio 2009 pubblicata nel B.U.R. n. 63 del 04-08-2009;
- a seguito di segnalazione, acclarata al protocollo comunale con il n. 23700 del 20 maggio 2014, della ditta Torcellan Giorgio si è potuto constatare una discrepanza grafica relativa a una via perpendicolare a via N. Zeno che nella tavola in scala 1:5000 risulta come area di completamento e nella tavola in scala 1:2000 è identificata come viabilità pubblica;
- l'art. 4 comma 6 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. vigente riporta *“In caso di discordanza tra le indicazioni delle diverse tavole di progetto e gli allegati prevalgono le indicazioni cartografiche di maggior dettaglio”* l'area in questione dovrebbe quindi considerarsi viabilità pubblica;

### ATTESO CHE:

- l'area stradale fa parte di una lottizzazione eseguita alla fine degli anni '60 con intervento diretto;
- la strada non risulta essere mai stata ceduta al comune e non risulta essere stata inserita in nessuna delibera di Consiglio comunale tra le strade di gruppo B (viabilità annoverata al demanio stradale pubblico) e neppure tra quelle private ad uso pubblico;
- con nota prot. n. 24019 del 21 maggio 2014 il Settore Lavori Pubblici - Servizio Patrimonio comunicava, a seguito di richiesta dell'interessato acclarata al protocollo comunale al n. 19681 del 29.04.2014 che *“questo Servizio non può rilasciare alcuna attestazione sulla natura giuridica di un'area privata. Non risulta agli atti della scrivente nessuna denominazione del tratto di zona evidenziato in giallo nella planimetria allegata”*;
- per il decorso del termine quinquennale di cui all' art. 9, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”* sono venuti meno i vincoli del PRG preordinati all'esproprio, con conseguente necessità da parte del Comune di procedere alla riqualificazione urbanistica delle aree interessate dai vincoli espropriativi decaduti o alla riconferma dei vincoli stessi;

### CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'articolo 9, comma 3, se l'area sulla quale insisteva un vincolo preordinato all'esproprio, decaduto perché nel termine quinquennale di sua vigenza non è intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera viene considerata un'area così detta bianca ovvero priva di destinazione urbanistica con conseguente applicazione della disposizione di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 380/01;
- l' art.48, comma 7 septies della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 consente, fino all'approvazione del primo PAT le varianti allo strumento urbanistico generale finalizzate a dettare una nuova disciplina per le aree nelle quali è decaduto un vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 *“ Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”*;
- non è ipotizzabile procedere all'espropriazione dell'area non essendo l'Amministrazione interessata all'acquisizione in quanto area a fondo cieco che conduce ad immobili ad uso

privato su cui non insistono sottoservizi pubblici o ad uso pubblico e pertanto non rientrante tra le aree oggetto di riconferma dei vincoli;

- la viabilità di cui trattasi non modifica né altera la situazione esistente e non interferisce con la viabilità di livello superiore;
- ancorché ritenuta area privata, questa non genera nuova quantità edificabile in quanto la viabilità è esclusa dalla superficie fondiaria, come previsto dall'art. 6 delle Norme tecniche di Attuazione del vigente PRG;

#### **VISTO CHE**

- l'istanza (prot. n. 23700 del 20.05.2014) ha messo in evidenza la discrepanza tra le grafie delle tavole in scala 1:5000 e quelle in scala 1:2000;
- sono decaduti i vincoli preordinati all'esproprio applicabili nell'area e non vi è interesse per reiterarli;

**ESAMINATA** la cartografia generale e valutata la distribuzione dell'area si ritiene di attribuire all'area in questione la valenza di area con destinazione residenziale di completamento B1 come riporta la tavola 13.1.D del PRG vigente in scala 1: 5000 e come riportato negli elaborati allegati:

- estratto tav. 13.1.D (vigente) e estratto tav. 13.1.D (variante) in scala 1:5000
- estratto tav. 13.3.4 (vigente) e estratto tav. 13.3.4 (variante) in scala 1:2000;

**RITENUTO** che l'area avente funzione di viabilità privata sia priva di valore edificabile in quanto considerata parte delle opere di urbanizzazione, a suo tempo realizzate, ed esclusa pertanto dalla superficie fondiaria ( art. 6 NTA del PRG vigente);

**VISTO** l'art. 78, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento delle Autonomie Locali", il quale prescrive che gli amministratori degli enti locali, così come definiti dall'art. 77, comma 2 del medesimo Decreto, devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o loro parenti e affini al 4° grado di parentela, con la precisazione che l'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta a specifici interessi dell'amministratore o dei suoi parenti e affini fino al 4° grado;

**DATO ATTO** che la proposta di deliberazione ed i relativi elaborati tecnici, in adempimento al disposto di cui all'art. 39 del DLgs 33/2013, sono stati pubblicati nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", sezione "Pianificazione e governo del territorio", del sito web dell'ente così come previsto dalla norma;

**DI DARE ATTO** che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 6 bis della L. n. 241/1990 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 in capo al soggetto che ha istruito il provvedimento e sottoscritto il parere di cui all'art. 49 del T.U.E.L.

#### **VISTI :**

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
- la Legge Regionale 23 aprile 2004 n.11 "Norme per il governo del territorio" e s.m.i.;

- la vigente variante Generale al P.R.G., approvata con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2149 del 14.07.2009 (pubblicata sul B.U.R. n. 63 del 04.08.2009);
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;

**PRESO ATTO** del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente del Servizio sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, in atti nell’archivio informatico dell’ente;

## **DELIBERA**

**DI DARE** atto di quanto riportato in premessa;

**DI ADOTTARE**, ai sensi e per gli effetti di quanto indicato all’ art.48, comma 7 septies della Legge Regionale 23 aprile 2004, n.11 una variante parziale al P.R.G. finalizzata a dettare una nuova disciplina per l’area nelle quali è decaduto un vincolo preordinato all’esproprio, così come previsto dall’articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 “ Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”;

**DI ATTRIBUIRE** alla zona segnata nel PRG vigente in scala 1:2000 come viabilità pubblica la seguente zonizzazione: B1/ Edilizia Residenziale di completamento con destinazione viabilità privata priva di valore edificabile in quanto considerata parte delle opere di urbanizzazione, a suo tempo realizzate, ed esclusa pertanto dalla superficie fondiaria (art. 6 NTA del PRG vigente);

**DI MODIFICARE** la cartografia del PRG 1:2000 relativa all’ area a destinazione viabilità pubblica destinando la stessa area a Edilizia Residenziale di completamento (B1) come da cartografia di PRG 1:5000 e come riportato negli elaborati alla presente deliberazione allegati di cui ne sono parte integrante:

- estratto tav. 13.1.D (vigente) e estratto tav. 13.1.D (variante) in scala 1:5000
- estratto tav. 13.3.4 (vigente) e estratto tav. 13.3.4 (variante) in scala 1:2000;

**DI DISPORRE** che la variante adottata sia depositata, a disposizione del pubblico, entro 5 giorni dall’adozione, per dieci giorni consecutivi, presso il Settore Urbanistica- servizio Pianificazione del Comune di Chioggia e della Provincia, in libera visione;

**DI DARE ATTO** che, ai sensi dell’art. 50, comma 6 della L.R. 61/85, nei venti giorni successivi ai dieci di deposito chiunque può presentare osservazioni alla variante adottata;

**DI DEMANDARE** al dirigente del Settore Urbanistica i successivi adempimenti procedurali come previsto dalla Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni;

**DI ASSOLVERE** l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, di cui all’art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013, nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web dell’Ente

**DI DARE ATTO** che la pubblicazione dell’atto all’Albo on line del Comune, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs n. 196/03 in materia di

protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Con successiva e separata votazione;

a voti unanimi, espressi ed accertati nei modi di legge,

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4<sup>^</sup> D.Lgs. n. 267/2000.